

**- PARTE SPECIALE C-
I REATI TRANSNAZIONALI**

C.1. I reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, 'Enti' e, singolarmente, 'Ente') per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:



- associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod.pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod.pen.).

C.2. Reati astrattamente ipotizzabili con riferimento a PFIZER

In considerazione della tipologia di attività svolta da PFIZER ITALIA S.r.l. (di seguito, anche, ‘PFIZER’ o ‘Società’), è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla L. n. 146/2006

OMISSIS

C.3. Area potenzialmente “a rischio reato”

Nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di PFIZER, è stata individuata un’area “a rischio reato”, ovvero il settore/processo aziendale rispetto al quale è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati transnazionali indicati nel paragrafo C.2..



L'area "a rischio reato" è quella dei "rapporti infragruppo", intendendosi per tali le attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra PFIZER e altre società appartenenti al Gruppo PFIZER ma aventi sede in altri Stati.

OMISSIS

C.4. Le norme di comportamento

Nell'espletamento della propria attività per conto di PFIZER, i responsabili della funzione coinvolta nell'area "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato transnazionale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

OMISSIS

C. 5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

OMISSIS